

WHISTLEBLOWING – POLICY

Premessa

Con il termine “*whistleblowing*” – di derivazione anglosassone – si fa riferimento ad un particolare strumento e o sistema di comunicazione attraverso il quale il personale di un ente, pubblico o privato, segnala a specifici individui o organismi (inclusi organi di polizia e autorità pubbliche), di volta in volta identificati, il verificarsi di un evento che potrebbe costituire un reato, un illecito o comunque una condotta irregolare (non solo ai sensi di legge ma anche in base alla normativa interna all’ente) commesso da altri soggetti appartenenti all’ente in questione, a fronte di una tutela rafforzata della riservatezza della propria identità. L’obiettivo di un sistema di *whistleblowing* (in breve, “sistema WB”) è quello di consentire all’ente di venire a conoscenza dell’evento accaduto potenzialmente lesivo del proprio interesse per affrontare in tempi celeri il problema segnalato, contribuendo così alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti o, comunque, alla limitazione di possibili conseguenze pregiudizievoli.

L’istituto della segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, noto come “*whistleblowing*”, è previsto dall’art. 54-*bis*. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.lgs. n.165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 e da ultimo modificato dalla legge n.179/2017, che recita:

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*
- 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*
- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.*
- 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*
- 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*
- 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria*

da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

L'adozione di un sistema WB rientra tra le misure generali di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni e, in quanto tale, è prevista come obbligatoria in base al P.N.A. ed è inclusa nel Piano triennale di prevenzione della corruzione

Inoltre, l'implementazione di un sistema di *whistleblowing* contribuisce a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'organizzazione, ad incrementare la trasparenza nella gestione delle attività e ad ingenerare nel personale una maggiore partecipazione alla vita dell'amministrazione comunale e un maggiore senso di appartenenza, grazie al superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni a causa della segnalazione effettuata e all'eliminazione del rischio che la segnalazione non venga presa in considerazione.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Montalto di Castro, essendo consapevole dell'importanza e del valore che un efficiente sistema WB riveste, nel rispetto delle previsioni di legge, ha individuato – con espresso riferimento all'ambito della L. 190/2012 – specifiche modalità di comunicazione per consentire l'effettuazione di segnalazioni di “non conformità” da parte del personale, tutelando il segnalante con la garanzia di riservatezza della sua identità (nonché di quella di chi è segnalato, ad alcune condizioni) e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse in ottemperanza alle linee guida ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 . Ciò al fine precipuo di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti, che possono portare all'emersione di fenomeni di corruzione, nell'ampia accezione data a quest'ultimo termine dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 (PTPC), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.50/2018.

Il presente documento (di seguito anche “Policy WB”) mira a descrivere il sistema WB realizzato dal Comune di Montalto di Castro (d'ora in poi anche “il Comune”) e ad illustrarne il funzionamento: in tale ottica, definisce contenuto e modalità delle segnalazioni, presenta le caratteristiche tecnico-operative del canale dedicato, individua i soggetti a vario titolo coinvolti e definisce le rispettive responsabilità, prevede possibili sanzioni, esplicita le tutele e le garanzie previste.

La presente Policy WB istituisce e disciplina un canale di segnalazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma *software* dedicata (realizzata secondo le direttive ANAC), messa a disposizione dal Comune per garantire la

riservatezza dell'identità del segnalante al momento dell'invio e durante il processo di gestione della segnalazione.

La segnalazione sarà trattata in modo riservato e con la precipua finalità di tutelare il segnalante, nonché (a certe condizioni, di seguito specificate) il segnalato.

L'identità del segnalante ove fornita resta "mascherata" durante l'intero processo di gestione della segnalazione in quanto essa sarà conoscibile da parte del destinatario della segnalazione medesima (e, se del caso e ove strettamente necessario) degli altri soggetti coinvolti nella sua gestione solo nei seguenti casi:

- necessità di procedere a una denuncia presso l'Autorità giudiziaria o, comunque nell'ambito del procedimento giurisdizionale (penale o davanti alla Corte dei Conti) nei casi previsti dalla legge e ferma restando l'applicazione delle norme in materia di segreto d'ufficio;
- nel corso dell'istruttoria, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini e sempre che il segnalante vi acconsenta;
- nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, qualora la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. Nello specifico, l'identità del *whistleblower* può essere rivelata solo nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del denunciato: tale circostanza può emergere a seguito di audizione ovvero di memorie difensive che l'interessato produce nel procedimento disciplinare;
- in ogni altro caso, con il consenso del segnalante.

Costituiscono fonti normative (anche interne al Comune) di riferimento della presente Policy WB:

1. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Testo Unico sul Pubblico impiego;
2. la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, come modificata dalla Legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
3. la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 – Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblowing*);
4. il Piano Triennale Anticorruzione adottato dal Comune.

2. SOGGETTI SEGNALANTI

Il segnalante (c.d. *whistleblower*) è qualunque soggetto che segnala un illecito o un'irregolarità riscontrata sul luogo di lavoro o, comunque, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, ad una funzione interna (Responsabile Anticorruzione) o un'autorità esterna (ANAC) che possa agire efficacemente al riguardo. Il segnalante, nell'effettuare la segnalazione, svolge un ruolo di interesse pubblico, perché consente all'ente di appartenenza e/o all'amministrazione pubblica in generale di venire a conoscenza di malfunzionamenti, problemi o pericoli di commissione di illeciti rilevante: dove per "illecito" non deve intendersi solo ed

esclusivamente una fattispecie penalmente rilevante, ma ogni forma di condotta attiva o passiva, che contrasti con la normativa (norme legislative, statutarie e regolamentari) e con le misure organizzative e procedurali adottate e applicate dall'Ente, anche in via di prassi.

Pertanto l'attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo, come se consistesse in un comportamento assimilabile alla delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato), ma come un fattore destinato a prevenire ogni possibile forma di "maladministration" ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi, sanciti dalla Costituzione, di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).

La presente Policy WB si rivolge a:

- Dipendenti della P.A. (Comune);
- Dipendenti e collaboratori (qualunque sia la tipologia contrattuale che li lega al Comune, includendo tutti coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato);
- Provider del Comune (per tali dovendosi intendere imprese fornitrici di beni o servizi al Comune, nello specifico, i loro dipendenti e collaboratori, che operano all'interno dell'organizzazione Comunale – *lato sensu* intesa – o comunque svolgono servizi affidati dal Comune),

tutti in quanto potenziali soggetti segnalanti.

3. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, ossia le comunicazioni effettuate attraverso il canale informativo descritto *sub* par. 5, hanno per **oggetto le condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e che integrano reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero abusi del potere conferito a un soggetto che opera all'interno del Comune ovvero, più in generale, mal funzionamenti dell'amministrazione causati dall'uso a fini privati delle funzioni attribuite (condotte rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012 e del Piano Triennale Anticorruzione).**

Le segnalazioni costituiscono una forma di espressione di senso civico, in quanto consentono di prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente e per l'interesse pubblico, prima che i problemi si ingigantiscano con conseguente grave danno della collettività e dell'immagine dell'Ente; dunque, esse devono essere effettuate in buona fede e con il solo obiettivo di tutelare l'interesse del Comune; non sono ammesse le segnalazioni aventi finalità meramente personali ovvero che si traducano in lamentele del segnalante (solitamente disciplinate da altre procedure).

Inoltre le segnalazioni devono essere precise e circostanziate, fondate su elementi oggettivi facilmente riscontrabili che ne consentano la valutazione. Non sono ammesse le segnalazioni che riferiscano meri sospetti del segnalante. Non è tuttavia necessario che il segnalante sia certo della fondatezza della segnalazione essendo sufficiente che egli ritenga altamente probabile che l'evento si sia verificato.

La segnalazione effettuata nell'ambito del sistema WB, quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 54-*bis* del D.lgs. n.165/2001, deve sempre contenere:

1. le generalità del segnalante (nome, cognome e indirizzo e-mail personale al quale può essere contattato). In proposito si precisa che le segnalazioni effettuate in forma anonima – cioè in assenza di indicazione delle generalità del segnalante –, possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante; qualora segnali senza specificare le proprie generalità, il segnalante non potrà beneficiare delle tutele legali previste dall'art. 54-*bis* del D.lgs. n. 165/2001. Anche se inizialmente effettuate in forma anonima, le segnalazioni possono essere successivamente integrate con le generalità del segnalante, al fine di consentire a quest'ultimo di beneficiare delle tutele legali sopra indicate;
2. la descrizione della condotta illecita e, se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati, riscontrabili e conosciuti direttamente e non riportati o riferiti da altri soggetti, e, comunque, ogni ulteriore informazione utile per il riscontro della fondatezza dei fatti. Al riguardo occorre precisare che non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione: in termini generali, devono considerarsi rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico;
3. l'indicazione di chi ha posto in essere la condotta segnalata, se conosciuto, con specifico riferimento alle generalità e alla funzione e/o ruolo rivestito;
4. l'indicazione di altri eventuali soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
5. l'eventuale presenza di un interesse privato del segnalante collegato alla segnalazione stessa.

Alla segnalazione può essere allegata l'eventuale documentazione di supporto.

4. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Attraverso il canale informativo descritto *sub* par. 5, le segnalazioni pervengono al Responsabile Anticorruzione, che assume a tali fini il ruolo di Responsabile della segnalazione, su cui incombe l'obbligo di garantire la riservatezza del segnalante e di gestire la segnalazione in conformità alle previsioni normative.

In particolare il Responsabile della segnalazione ha il compito di eseguire le verifiche preliminari sulla singola segnalazione e, in particolare, sull'esistenza dei presupposti fissati dalla legge e dalla Policy WB per prendere in considerazione la segnalazione, e di valutare la natura e l'ambito di rilevanza della stessa.

Le segnalazioni in materia di condotte illecite che integrano reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero abusi del potere conferito o, ancora, mal funzionamenti dell'amministrazione causati dall'uso a fini privati delle funzioni attribuite possono essere indirizzate dal segnalante, che ne dà informazione al Responsabile Anticorruzione, anche:

- all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso gli applicativi di cui al sito www.anticorruzione.it
- all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile attraverso la presentazione di esposti/denunce.

In tali casi, la tutela della riservatezza del segnalante non ricade solo sotto la responsabilità del Comune, ma sarà garantita secondo le previsioni della normativa di riferimento. Resta ferma in ogni caso la tutela da parte del Comune da condotte di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante.

Si precisa che, qualora la segnalazione riguardi una condotta del Responsabile Anticorruzione, il segnalante dovrà inviarla direttamente ed esclusivamente all'ANAC, senza darne notizia al Responsabile della segnalazione e/o ad altro soggetto interno all'organizzazione comunale.

5. CANALE DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

Per l'effettuazione delle segnalazioni, il Comune mette a disposizione una piattaforma *software on-line* dedicata, appositamente predisposta e in grado di garantire elevati *standard* di sicurezza informatica nelle attività di gestione, quanto alla riservatezza, integrità e inaccessibilità dall'esterno dei dati personali e delle informazioni trattate (di seguito, la "Piattaforma WB").

Le segnalazioni possono essere effettuate accedendo alla pagina internet

<https://anticorruzione.comune.montaltodicastro.vt.it/> presente nella sezione "Wistleblowing - Segnalazione Illiciti"

Per operare nella Piattaforma WB, l'utente deve semplicemente cliccare sul pulsante "Invia una Segnalazione". Inoltre, una volta effettuata la segnalazione, per fornire ulteriori informazioni riguardo alla medesima – se richieste dal Responsabile della segnalazione – ovvero per conoscere lo stato di lavorazione, è sempre necessario utilizzare la Piattaforma WB, inserendo a tal fine il codice identificativo della segnalazione: codice che rimane invariato nel corso del processo di gestione della stessa e viene assegnato al momento dell'effettuazione della segnalazione.

Per poter effettuare la segnalazione devono altresì essere inserite e caricate sulla Piattaforma WB una serie di informazioni (ed eventualmente anche documenti), di volta in volta richieste dal sistema informatico attraverso apposite schermate di interazione con l'utente, atte a fornire le informazioni richieste dalla presente Policy e, quindi, a circostanziare quanto più possibile la segnalazione stessa.

Per completare la procedura, l'utente può scegliere di indicare le proprie generalità oppure restare totalmente anonimo: nel primo caso, i dati identificativi del segnalante rimarranno comunque criptati e non conoscibili, se non attraverso l'uso della piattaforma e al ricorrere di determinati presupposti, e potranno essere consultati solo dal Responsabile delle segnalazioni.

Ciononostante il segnalante potrà continuare ad operare sulla piattaforma (inserendo il codice di verifica di volta in volta ricevuto al completamento dell'apertura della segnalazione) nel corso del processo di gestione della segnalazione, vuoi per conoscere lo stato della segnalazione stessa, vuoi in quanto richiesto di informazioni aggiuntive, mantenendo la propria identità "mascherata".

Per comprendere le modalità di funzionamento della Piattaforma WB, lato utente, si allega alla presente Policy un documento ("Manuale d'uso") illustrativo dei vari passaggi della procedura informatica, della tipologia e

delle caratteristiche delle informazioni richieste: entrambi i documenti, vale a dire la Policy whistleblowing e il manuale d'uso, sono disponibili per la consultazione sulla rete intranet comunale.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica preliminare dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo successivamente le strutture competenti per il prosieguo delle attività istruttorie.

Il segnalante viene informato dell'avvenuta presa in carico della segnalazione e, quindi, dell'apertura del procedimento di valutazione della stessa entro 30 giorni dall'invio della segnalazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel rispetto della riservatezza e dei principi di imparzialità, al fine di verificare la fondatezza o infondatezza della segnalazione, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di eventuali soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il Responsabile può avvalersi di stretti collaboratori, facenti parte dell'ufficio "Staff del Segretario generale". Essi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.

Il contenuto della segnalazione potrà essere trasmesso, a cura del Responsabile, ad altre funzioni interne per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito del procedimento istruttorio e di valutazione, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile archivia la segnalazione. Dell'archiviazione viene data notizia al soggetto segnalante.

Qualora, invece, risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

I dirigenti informano il Responsabile dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Resta impregiudicato e autonomo, al ricorrere dei presupposti di legge, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti e di segnalazione e, laddove non vi siano ipotesi di reato, alla Corte dei conti, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione pubblica.

Il procedimento di gestione della segnalazione si chiude, di norma, entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; il segnalante, a conclusione delle indagini, viene informato dell'esito delle stesse; salva in ogni caso la facoltà del segnalante di monitorare lo stato del processo di gestione della segnalazione attraverso l'interrogazione della piattaforma di cui al par. 5.

Tutto il processo di gestione della segnalazione è improntato alla tutela della massima riservatezza dei dati personali del segnalante e alla confidenzialità delle informazioni oggetto di segnalazione; per tale ragione il canale informatico di segnalazione non consente al destinatario di conoscere l'identità del segnalante fino a quando la segnalazione non sia definita.

L'identità del segnalante diventa conoscibile dal Responsabile della segnalazione e dall'organo/funzione competente per materia solo nei casi di cui al par. 1 (sempre che il segnalante abbia deciso di fornire le proprie generalità).

Qualsiasi documento che sia elaborato e/o stampato nel corso delle indagini o all'esito delle stesse (ivi inclusi i *report* informativi da trasmettere alle funzioni competenti per l'irrogazione di eventuali sanzioni) deve essere predisposto in modo da tutelare la riservatezza del segnalante, la cui identità non deve essere indicata nei suddetti documenti.

La riservatezza del segnalante è garantita anche a seguito della chiusura delle indagini e anche nel caso di archiviazione della segnalazione con modalità che ne impediscono l'accesso a soggetti terzi.

7. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

In conformità alla normativa di riferimento e con lo scopo di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, il Comune assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle segnalazioni.

In particolare, il Comune assicura che l'identità del segnalante non può essere conosciuta durante il processo di gestione della segnalazione (salve le eccezioni indicate *sub* par. 1) e, anche ove conosciuta, non possa essere divulgata e/o comunicata a soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo di gestione della segnalazione e nel successivo processo di irrogazione della sanzione. A tale fine ed ai sensi di legge la segnalazione è sottratta all'accesso di cui alla legge 241 del 1990 e dunque anche a quello civico e generalizzato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla Legge.

Il dirigente che, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, dovesse eventualmente ricevere informazioni da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Non è consentita, ed è anzi categoricamente condannata, alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro della loro fondatezza.

In particolare, costituiscono forme di ritorsione o discriminazione, se collegati alla segnalazione, il licenziamento, il demansionamento o, più in generale, la modifica delle mansioni, il trasferimento ingiustificato, il *mobbing* e qualsiasi comportamento che determini condizioni di lavoro di minore favore rispetto a quelle precedenti, sul piano sia oggettivo sia soggettivo.

Il segnalante che ritiene di aver subito una misura discriminatoria deve darne comunicazione all'ANAC o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente. L'ANAC ne informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Le eventuali misure ritorsive o discriminatorie assunte nei confronti del segnalante ovvero di chi collabora alle indagini sono nulle, in conformità con quanto previsto dalla legge. Pertanto, la tutela del segnalante non è garantita in caso di effettuazione della segnalazione in modalità anonima, vale a dire senza l'indicazione da parte del segnalante stesso, né iniziale né successiva, delle sue generalità.

La tutela del segnalante non è, altresì, garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi effettuando la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Ai sensi di legge (cfr. art. 3, legge n. 179/2017), il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 cod. pen. e all'art. 2105 cod. civ., a condizione che la rivelazione non sia effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito.

8. TUTELA DEL SEGNALATO

Il Comune non incoraggia alcuna forma di delazione infondata e intende promuovere un'etica dei rapporti tra colleghi ispirata alla massima lealtà e correttezza e al rispetto dell'altrui reputazione. Poiché la sola finalità della presente Policy WB è quella di agevolare le segnalazioni a tutela dell'interesse del Comune, quest'ultimo condanna ogni strumentalizzazione della Policy stessa e ogni segnalazione effettuata in mala fede.

In particolare il potenziale segnalante deve astenersi da segnalazioni che contengano informazioni false o che, pur essendo vere, abbiano quale unica finalità la ritorsione verso un collega o la volontà di risolvere, attraverso la segnalazione, questioni squisitamente personali.

E' diritto del soggetto segnalato conoscere il contenuto della segnalazione e fornire la propria versione dei fatti.

E' in ogni caso escluso che possa essere avviato un procedimento disciplinare o che si possa pervenire alla decisione di comminare una sanzione al soggetto segnalato sulla sola base della segnalazione, senza che la stessa sia stata istruita e siano state svolte indagini atte a verificarne la fondatezza e a raccogliere elementi oggettivi a supporto della stessa.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi della presente Policy sono fonte di responsabilità disciplinare e pertanto passibili di essere sanzionate le seguenti condotte:

per il soggetto segnalante:

- a) la violazione del divieto di effettuare segnalazioni in mala fede (per tali intendendosi quelle in cui sono fornite informazioni false, quelle aventi finalità meramente ritorsive e personali, ecc.);
- b) la violazione dell'obbligo di indicare se il segnalante abbia un interesse personale con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione;

per il destinatario della segnalazione nonché Responsabile della stessa e per gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione:

- c) la violazione dell'obbligo di tutelare la riservatezza dei dati personali del segnalante;
- d) la violazione dell'obbligo di mantenere la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione;
- e) la violazione dei principi fissati nella presente Policy e nella Procedura in relazione alla gestione della segnalazione;

per il soggetto segnalato:

- f) la responsabilità accertata in ordine ai fatti oggetto di segnalazione;

per qualsiasi soggetto che se ne renda responsabile:

- g) la violazione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione.

Le suddette responsabilità potranno essere fatte valere nell'ambito di un procedimento disciplinare che potrà concludersi con l'irrogazione di sanzioni nei termini previsti dal D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA.

Il Comune, quale Titolare del trattamento, informa – anche ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR") – e garantisce che i dati personali del/i soggetto/i segnalante/i, del/i soggetto/i segnalato/i e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione dell'effettuazione e della gestione delle segnalazioni ai sensi della presente Policy, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nello specifico il sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni del Regolamento comunale in materia di trattamento e protezione dei dati personali adottato dal Comune.

I dati trattati sono soltanto quelli strettamente necessari per il funzionamento del sistema WB: dunque, i dati necessari alla gestione della segnalazione, al fine di verificarne la fondatezza, e alla conseguente adozione delle decisioni e dei provvedimenti del caso.

Le operazioni di trattamento consistono nell'acquisizione e registrazione, nella consultazione ed elaborazione da parte del Responsabile della segnalazione e, nella conservazione e cancellazione dei dati: il tutto attraverso la Piattaforma WB.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Responsabile della segnalazione, n esecuzione dei compiti affidatigli dalla presente Policy e nel rispetto delle previsioni contenute nella apposita Procedura che regola il processo di gestione della segnalazione, allo scopo di garantire una corretta gestione delle segnalazioni ricevute e ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge connessi al "*whistleblowing*".

I dati personali e le informazioni contenuti nelle segnalazioni potranno essere conosciuti da e comunicati al Responsabile Anticorruzione e alle funzioni interne (in particolare, Risorse Umane) di volta in volta competenti per le fasi istruttoria, decisionale e sanzionatoria, così come all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC, in ottemperanza degli obblighi di legge e ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie, in conseguenza della segnalazione, per adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i o del/i soggetto/i segnalante/i, per effettuare denunce e per azionare / difendere diritti della Società dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

In fase di effettuazione della segnalazione (mediante l'inserimento nella Piattaforma di dati e informazioni) e nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione stessa sono adottate misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata: in particolare il trattamento dei dati personali e delle informazioni avviene esclusivamente attraverso la Piattaforma WB, in conformità alla presente Policy e alla Procedura per la gestione della segnalazione, sotto la responsabilità del Responsabile della segnalazione e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

Le informazioni e i dati relativi alla segnalazione sono conservati, in formato elettronico, per il periodo necessario alla definizione della pratica e, successivamente, per 1 anno dalla loro acquisizione; a meno che non vi siano esigenze tali da rendere necessaria la conservazione per un periodo di tempo maggiore (ad es. in presenza di un ordine delle Autorità di polizia e/o giudiziaria, oppure nel caso in cui debba essere tutelato / azionato in giudizio un diritto del Comune).

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi al Comune di Montalto di Castro, Piazza G. Matteotti n. 11 al Responsabile della segnalazione WB (e-mail:) oppure al Responsabile della Protezione dei dati personali, ai recapiti disponibili sul sito istituzionale.